

## **BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 11**

### **AGRICOLTURA BIOLOGICA**

**Sottomisura 11.1 – “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”**

**Sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”**

**Bando 2023**

#### **1. Riferimenti normativi**

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici per la misura, oltre quelli compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali (Disposizioni generali) del PSR Campania 2014/2020, sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – art.28 escluso il paragrafo 9 e artt. 47, 48 e 49;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema di controllo e le disposizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 7-9-14-15;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) 2018/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2017 del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che tra l'altro stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 - Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 18321 del 9 agosto 2012 "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni";

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 “Disposizioni per l’adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 05/08/2016 n. 3286 recante la Modifica del decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 sulle “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”;
- Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della Normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della Legge 28 Luglio 2016 n. 154, e ai sensi dell’art. 2 della Legge 12 agosto 2016, n. 170;
- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- DM del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 113 del 04/05/2020 S.O. n. 18 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 341 del 09.07.2020 ad oggetto: "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020;
- Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 09 marzo 2023 n. 0147385, relativo alla Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
- D.G.R n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n. 55 del 09/08/2010) “Recepimento del D.M. del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l’allevamento bufalino”;
- D.G.R n. 338 del 29/07/2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) “Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 febbraio 2015, prot. N. 1420”;

- Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- Legge regionale 11 novembre 2019, n. 20, di modifica e integrazione della LR n. 14/2010, “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 585 del 16/12/2020 -Approvazione della “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola” (con Allegati), integrata dal Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/01/2021;
- Direttiva del Consiglio n. 2008/62/CE e D.Lgs n. 149 del 29/10/2009, di attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
- Regolamento Regionale n. 6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n. 33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione;
- D.Lgs 11 maggio 2018, n. 52 (riproduzione animale);
- Decreto Dirigenziale n. 94 del 02/05/2017 - PSR Campania 2014/2020 - Misure connesse alla superficie aziendale e/o agli animali: Sottomisura 10.1, Misura 11 e Sottomisura 15.1- Campagna 2016 - verifica data inizio e fine adesione;
- Decreto Dirigenziale n. 249 del 06/06/2022 - Integrazione al DRD n.265 del 2 agosto 2018 ad oggetto: “PSR Campania 2014/2020 - Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle misure connesse alle superfici e/o animali”;
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2023) 1762 final del 09/03/2023 è stata ha approvata la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2022.
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 128 del 01 marzo 2022 che approva le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0) del PSR 2014-2020.
- Circolare AGEA ORPUM 0015603 del 02.03.2023 - Istruzioni Operative n. 18 – Sviluppo Rurale Campagna 2023 – Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione PSR 2014/2022 – Misure connesse alle superfici e agli animali – Misure connesse alla superficie e agli animali - Campagna 2023

## **2. Beneficiari**

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dal Decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono partecipare al beneficio previsto nel presente avviso esclusivamente coloro che abbiano assunto impegni con la domanda presentata nella campagna 2021.

La presentazione della domanda comporta per la campagna 2023 la proroga di un anno degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno /pagamento per l'anno 2021.

La partecipazione al presente avviso non è obbligatoria e pertanto, la mancata presentazione della domanda a valere sul presente avviso non ha effetto sugli impegni relativi alle domande di sostegno / pagamento delle campagne 2021 e 2022.

### **3. Obiettivi e Finalità della Misura**

La misura 11 incentiva l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018 e ai Reg. (UE) n. 2020/464 e reg. (UE) 2021/279 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 848/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sostegno è finalizzato a mantenere e ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi calcolati per ettaro di superficie, da erogarsi per le annualità 2021, 2022 e 2023.

Il pagamento compensativo è calcolato sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti dal beneficiario circa l'applicazione dei metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela dell'ambiente, e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 da erogarsi annualmente per un massimo di tre anni.

Gli impegni previsti da ciascuna tipologia d'intervento della presente misura hanno durata di tre anni a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata la domanda di pagamento, recante la conferma degli impegni assunti entro un termine stabilito con provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR.

### **4. Tipologie di interventi**

La Misura è articolata in due sottomisure:

- la sottomisura 11.1: *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la tipologia d'intervento 11.1.1 – *“Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica”* indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica ad aderire per la prima volta al sistema biologico, con l'intera SAU aziendale fatta eccezione per i casi di corpi separati, come stabilito dal Reg. (UE) n. 848/2018, dopo il rilascio della domanda di sostegno ed al massimo entro 30 giorni dalla

stessa; l'operazione interessa sia le produzioni vegetali che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 848/2018 e (UE) n. 2020/464 e s.m.i..

- la sottomisura 11.2: *“Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la tipologia d'intervento 11.2.1 – *“Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (UE) n. 848/2018”* che interessa esclusivamente le produzioni vegetali e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2020/464 e n. 2021/279 e s.m.i.

La misura concorre principalmente al perseguimento della Focus Area 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si applica sull'intero territorio della Regione Campania.

La dotazione finanziaria della Misura 11 nel triennio 2021 - 2023 è di 96.751.261,24 euro, inclusi i trascinamenti.

Con il presente avviso, sono aperti i termini di presentazione delle domande esclusivamente per le conferme degli impegni sottoscritti con le domande presentate nell'annualità 2021 (domande di sostegno / pagamento 2021).

Anche in presenza di una domanda di sostegno valida, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nessun pagamento potrà più essere riconosciuto per l'annualità 2021, 2022 e 2023 ai sensi del presente bando.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, il riferimento è al bando sottomisura 11.1 approvato con DRD n. 107 DEL 12-04-21 per l'annualità 2021, e disponibili sul portale regionale, richiamabili nell'archivio notizie del PSR al seguente indirizzo:

[http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/M11.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M11.html)

## **5. Condizioni di ammissibilità**

---

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente Misura e che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Coloro che intendono partecipare al bando devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

1) coltivare una “superficie minima ammissibile all'impegno” (SOI) per tutte le colture pari a 0,5 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha di SAU per le ortive e di 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone. Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda;

2) dimostrare il possesso delle superfici oggetto d'aiuto per tutto il periodo dell'impegno (3 anni). È escluso il comodato.

**Solo per la tipologia d'intervento 11.1.1 – Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica**, i soggetti richiedenti devono soddisfare entrambe le condizioni di cui alla lettera a) e b):

- a) non deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, aver notificato il metodo di produzione biologico per nessuna delle superfici agricole presenti in azienda;
- b) non deve aver assunto un analogo impegno agro-ambientale, inerente all'applicazione del metodo di produzione biologica, a valere sul Reg. (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006), Reg. (CE) n. 1698/05 (PSR 2007/2013) e Reg. (CE) 1305/2013 (PSR 2014\_2022).

La “prima notifica di attività di produzione biologica” ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 01 Febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni tramite il SIB (Sistema informativo agricoltura biologica) deve essere presentata successivamente alla domanda di sostegno.

L'adesione al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 848/2018 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal Reg. (UE) n. 2020/464 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni deve riguardare tutta la SAU aziendale fatta eccezione per i casi di corpi separati intendendo per “corpo separato” quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 848/2018 e successive modifiche ed integrazioni. Tali elementi sono rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

Le aziende zootecniche devono essere assoggettate al controllo dell'Organismo di certificazione, devono rispettare i parametri della normativa vigente in materia e la zootecnia andrà inclusa nel D.G. (documento giustificativo).

**Sottomisura 11.2 tipologia d'intervento 11.2.1 *Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel Reg. (UE) n. 848/2018.***

I soggetti richiedenti devono aver presentato la notifica di attività biologica attraverso il SIB alla data di presentazione della domanda di sostegno.

## **6. Impegni e altri obblighi**

Le tipologie d'intervento 11.1.1 “*Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica*” e 11.2.1 – “*Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (UE) n. 848/2018*” prevedono il rispetto dei seguenti impegni:

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti impegni obbligatori:

1. inserimento nel Sistema di Controllo Nazionale;
2. compilazione della documentazione tecnico amministrativa obbligatoria dell'agricoltura biologica ed i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 2, punto 1. Reg di esecuzione (UE) 2021/2119) - registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, registro di stalla e relativi aggiornamenti;

Per le produzioni vegetali:

3. ricorso ai prodotti compresi nell'allegato I Reg di esecuzione (UE) 2021/1165 della commissione – sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica di cui all'articolo 24 paragrafo 1, lettera A) del Reg, (UE) 2018/848 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. ricorso all'uso esclusivo dei prodotti compresi nell'allegato II Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione – concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all'art. 24, paraf, 1, lett, B), del Reg. (UE) 2018/848 e possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conforme alle pertinenti normative Unionale e Nazionale;
5. uso di materiale di riproduzione vegetativa conformemente a quanto stabilito dall'allegato II Reg delegato (UE) 2021/1698 della Commissione – norme dettagliate di produzione di cui al capo III - punto 1.8. Origine dei vegetali, compreso il materiale riproduttivo vegetale

Per le produzioni zootecniche:

6. rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg. (UE) n. 2018/848 compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti. La densità totale di animali deve essere tale da non superare i 170 Kg di azoto/anno/ettaro di SAU.
7. nelle more dell'adozione dei nuovi provvedimenti in applicazione dell'art. 14 Reg. (UE) 2018/848, allegato II punto 1.6.7, si confermano i valori del numero massimo di animali per ettaro applicati dalla Regione Campania nella precedente programmazione.

Il beneficiario deve inoltre garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità, come disciplinata dal Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI, Capo I, e dall'allegato 1 al Decreto Mipaaf n. 2588 del 10 marzo 2020 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale* (GURI n. 113 del 4 maggio 2020 Serie Generale), ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del D.M. 0147385 del 09/03/2023. Per i beneficiari dei pagamenti a valere sulla misura 11 disciplinata dal presente bando e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del decreto M.A.S.A.F. Prot. Interno N. 0147385 del 09/03/2023.

Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013.

Il beneficiario deve rispettare sulla superficie oggetto d'impegno i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (allegato II al decreto Prot. Interno N. 0147385 del 09/03/2023).

Per le superfici a pascolo deve essere sempre garantito il mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente come disciplinato dal Decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018 *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013* (GURI 18 giugno 2018 n. 165 Serie Generale) e alla delibera di Giunta regionale n. 338 del 29 luglio 2015 (BURC n. 47 del 3 agosto 2015), che ha definito il periodo minimo di pascolamento ed il carico minimo di bestiame espresso in UBA per ettaro di pascolo permanente.



Per l'annualità 2023, non sono ammessi aumenti di superficie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

## 7. Entità del premio e combinabilità

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'art. 10 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014, distinto per "gruppo colturale" per l'intero periodo di impegno di 3 anni. Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

La superficie ammissibile ed eleggibile al sostegno è quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99 e s.m.i., e risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Il sostegno è limitato agli importi massimi previsti nell'allegato II al Reg. UE 1305/2013:

- Colture annuali: € 600 per ettaro/anno;
- Colture perenni specializzate: € 900 per ettaro/anno;
- Altri usi dei terreni: € 450 per ettaro/anno.

I premi sono diversificati per le superfici biologiche e quelle in conversione secondo quanto riportato nella tabella 2, di seguito riportata:

| <b>Tab. 2 - Sostegno concesso su base annua a superficie (€/ettaro) secondo i raggruppamenti culturali</b>                                                                                                                                              |                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Gruppo colturale</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tipologia di intervento 11.1.1 conversione</b> | <b>Tipologia di intervento 11.2.1 biologico</b> |
| Olivo                                                                                                                                                                                                                                                   | 822,00                                            | 599,00                                          |
| Vite                                                                                                                                                                                                                                                    | 900,00                                            | 900,00                                          |
| Fruttiferi maggiori                                                                                                                                                                                                                                     | 900,00                                            | 900,00                                          |
| Fruttiferi minori                                                                                                                                                                                                                                       | 900,00                                            | 900,00                                          |
| Ortive                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00                                            | 600,00                                          |
| Officinali                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00                                            | 600,00                                          |
| Cerealicole                                                                                                                                                                                                                                             | 400,00*                                           | 329,00                                          |
| Industriali                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00                                            | 600,00                                          |
| Foraggiere avvicendate                                                                                                                                                                                                                                  | 454,00*                                           | 359,00                                          |
| <b>N.B. l'importo derivante dalla somma del premio del gruppo colturale contrassegnato dall'asterisco (*) con il relativo premio aggiuntivo non può superare il massimale di € 600,00/ha come previsto dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.</b> |                                                   |                                                 |

Per i beneficiari della tipologia 11.1.1 è concesso un premio aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico, come riportato nella tabella 3, a condizione che il rapporto UBA aziendali bovine e bufaline/SAU aziendale non sia maggiore di 2 UBA/Ha.

| <b>Tab. 3 – pagamenti per aziende zootecniche della tipologia 11.1.1</b> |                                                                                              |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo colturale</b>                                                  | <b>Colonna 1<br/>Importo massimo per la combinazione per allevamento bovino con 2 UBA/ha</b> | <b>Colonna 2<br/>Importo massimo per la combinazione per allevamento bufalino con 2 UBA/ha</b> |
| Cerealicole ad uso zootecnico                                            | 200,00                                                                                       | 200,00                                                                                         |
| Foraggere avvicendate                                                    | 146,00                                                                                       | 146,00                                                                                         |
| Prati pascoli e pascoli con allevamento bovino                           | 203,00                                                                                       | --                                                                                             |
| Prati pascoli e pascoli con allevamento bufalino                         | --                                                                                           | 408,00                                                                                         |
|                                                                          |                                                                                              |                                                                                                |

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica (specie bovina e bufalina) l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a colture cerealicole ad uso zootecnico, a foraggere avvicendate e a prato/pascolo, così come indicato nella tabella sopra riportata, fino ad un carico massimo di 2 UBA /ha valutato come consistenza media annua.

Il premio aggiuntivo ad ettaro è calcolato proporzionalmente all'effettivo carico di UBA bovine e bufaline/ha di SAU aziendale interessata da foraggere, cereali ad uso zootecnico e prato/pascolo secondo la seguente formula, da calcolare per ogni gruppo colturale richiesto a premio:

Il calcolo del carico di bestiame complessivo presente in azienda deve soddisfare la seguente formula:

$$\frac{\text{Carico totale UBA Aziendali}}{\text{SAU totale aziendale}} \leq 2$$

$$\text{Premio aggiuntivo } P = \frac{1}{2} [(A \times B) + (C \times D)] \times F$$

dove A = numero di UBA bovine

$$\frac{\text{-----}}{\text{SAU a colture foraggere tot}}$$

B = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bovino (rif. colonna 1 tab. 3)

C = numero di UBA bufaline

$$\frac{\text{-----}}{\text{SAU a colture foraggere tot}}$$

D = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bufalino (rif. colonna 2 tab. 3)

F = superficie in ha del gruppo colturale richiesto a premio

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a cereali zootecnici + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui agli interventi del PSP 2023-2027:

- SRB01 sostegno zone con svantaggi naturali montagna;
- SRB02 sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi;
- SRB03 sostegno zone con vincoli specifici.

Qualora il beneficiario intenda combinare due Misure e/o interventi diversi, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure e/o interventi.

I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di pagamento ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda, che il premio potrebbe essere rideterminato, in caso di cumulabilità sulla stessa superficie oggetto di impegno con gli eco-schemi e/o con gli impegni delle SRA previsti dal PSP 2023-2027, per evitare il doppio finanziamento.

## 8. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione. Nel caso in cui le risorse stanziare sulla Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, sarà data priorità di finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

| Descrizione                                                                                                               | Declaratoria e modalità d'attribuzione                                                                                                                       | Peso | Valore | Punteggio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|
| Aziende agricole le cui SAU ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18,19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999 | SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999              | 30   | 1      | 30        |
|                                                                                                                           | SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999 |      | 0,5    | 15        |
|                                                                                                                           | SAU richiesta al pagamento non ricadente in nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999                        |      | 0      | 0         |
| Aziende agricole le cui SAU ricadono in area protetta                                                                     | SAU richiesta al pagamento ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)                 | 30   | 1      | 30        |

|                                                                                     |                                                                                                                                                  |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|                                                                                     | SAU richiesta al pagamento non ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000) |    | 0 | 0  |
| Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5 | Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)  | 40 | 1 | 40 |
|                                                                                     | Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16                                                             |    | 0 | 0  |

## 9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comporta la non ammissibilità della domanda stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata. Al riguardo si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5 delle vigenti *“Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0)”* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 128 del 01 marzo 2021 e alle istruzioni operative dell'OP Agea n.18 del 3 marzo 2023.

Per l'anno 2023 le domande di pagamento devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN. L'utente abilitato (CAA/STP), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La data di decorrenza per la presentazione delle domande ed il termine di scadenza per il rilascio delle stesse sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine e le eventuali penalità.

Il provvedimento di approvazione del presente bando stabilisce, altresì, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e la percentuale di decurtazione del sostegno in caso di presentazione in ritardo della stessa fino alla data limite stabilita.

La presentazione telematica della domanda coincide con il rilascio e, pertanto, tutte le domande di pagamento rilasciate oltre le date stabilite o non rilasciate sono irricevibili.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal

CAA/STP.

Ai fini dell'identificazione del beneficiario che sottoscrive la domanda, l'utente abilitato acquisisce il documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA.

Per l'annualità 2023 non deve essere presentata agli Uffici regionali competenti la copia cartacea della domanda rilasciata attraverso il SIAN.

Il modello di domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

---

### **10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti**

---

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

### **11. Errore palese**

---

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

---

### **12. Informativa e trattamento dati**

---

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali vigenti per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2022.

---

### **13. Documentazione richiesta e dichiarazioni**

---

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 18 del 3 marzo 2023.

Per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve dichiarare di aver diritto al punteggio per i seguenti criteri:

- Azienda ammessa in qualità di partner all'azione collettiva: \_\_\_\_\_ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione)
- SAU richiesta a pagamento ricadente per il \_\_\_\_\_% nelle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999;
- SAU richiesta a pagamento ricadente in \_\_\_\_\_ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

La domanda completa della suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. La mancata firma e/o occlusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

#### 14. Uffici regionali di riferimento

Si indicano di seguito gli Uffici regionali competenti ai quali sono attribuite le domande rilasciate tramite il SIAN secondo quanto descritto al paragrafo 09 del presente bando.

| UOD competente                                                                                                                                             | Indirizzo e recapiti                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UOD 22 – Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa</b> (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)                       | <b>Indirizzo:</b> Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino<br><b>Telefono:</b> 0825 765555<br><b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500722@pec.regione.campania.it">uod.500722@pec.regione.campania.it</a>              |
| <b>UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali</b> (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento) | <b>Indirizzo:</b> Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento<br><b>Telefono:</b> 0824 364303 - 0824 364251<br><b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500723@pec.regione.campania.it">uod.500723@pec.regione.campania.it</a> |
| <b>UOD 24 – Zootecnia e benessere animale</b> (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)                                                   | <b>Indirizzo:</b> Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)<br><b>Telefono:</b> 0823 554219<br><b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500724@pec.regione.campania.it">uod.500724@pec.regione.campania.it</a>    |
| <b>UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera</b> (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)                                                    | <b>Indirizzo:</b> Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli<br><b>Telefono:</b> 081 7967272 - 081 7967273<br><b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500725@pec.regione.campania.it">uod.500725@pec.regione.campania.it</a>  |
| <b>UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti</b> (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)       | <b>Indirizzo:</b> Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno<br><b>Telefono:</b> 089 3079215 - 089 2589103<br><b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500726@pec.regione.campania.it">uod.500726@pec.regione.campania.it</a>              |

I recapiti del referente regionale e dei referenti provinciali della misura, invece, ai quali fare riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto seguente.

| NOME E COGNOME   | UFFICIO REGIONALE               | TELEFONO    | INDIRIZZO MAIL                                                                                 |
|------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vincenzo CARFORA | <b>UOD (50.07.15)</b>           | 081-7967243 | <a href="mailto:vincenzo.carfora@regione.campania.it">vincenzo.carfora@regione.campania.it</a> |
| Raffaele PICONE  | <b>STP Avellino (50.07.22)</b>  | 0825/765574 | <a href="mailto:raffaele.picone@regione.campania.it">raffaele.picone@regione.campania.it</a>   |
| Carla VISCA      | <b>STP Benevento (50.07.23)</b> | 0824-364272 | <a href="mailto:carla.visca@regione.campania.it">carla.visca@regione.campania.it</a>           |
| Gaetano PROCIDA  | <b>STP Caserta (50.07.24)</b>   | 0823-554301 | <a href="mailto:gaetano.procida@regione.campania.it">gaetano.procida@regione.campania.it</a>   |
| Grazia STANZIONE | <b>STP Napoli (50.07.25)</b>    | 081-7967256 | <a href="mailto:grazia.stanzione@regione.campania.it">grazia.stanzione@regione.campania.it</a> |
| Carmela SORIERO  | <b>STP Salerno (50.07.26)</b>   | 089-2589128 | <a href="mailto:carmela.soriero@regione.campania.it">carmela.soriero@regione.campania.it</a>   |

## 15. Clausola di salvaguardia

I potenziali beneficiari che presentano la domanda di pagamento ai sensi del presente bando sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, che il beneficio è subordinato all'approvazione da parte della Commissione Europea della predisponenda modifica alla scheda di misura.

La presentazione della domanda, pertanto, non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione al pagamento.

In caso di mancata approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche proposte, l'amministrazione regionale è esonerata da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno ammesso.

## 16. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento nonché ai provvedimenti di approvazione delle Disposizioni generali vigenti per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del PSR Campania 2014-2022 e a quanto previsto nella scheda della Misura 11 del PSR Campania 2014-2022, consultabile all'indirizzo:

[http://agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/pdf/PSR\\_2\\_2.pdf](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/PSR_2_2.pdf)